



COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

Piazza du Buteghin
6805 Mezzovico-Vira

Telefono 091 935 97 40
Fax 091 946 34 48
Sito www.mezzovico-vira.ch

Funzionario Mirko Tamagni
E-mail mirko.tamagni@mezzovico-vira.ch

6805 Mezzovico-Vira, 23 gennaio 2013

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la concessione di un contributo per l'acquisto di biciclette elettriche per gli anni 2013 e 2014
(del 21 gennaio 2013)

Il Municipio di Mezzovico-Vira

o richiamati gli art. 192 della Legge organica comunale, art. 44 del regolamento di applicazione della Legge organica comunale e gli art. 53 e 137 del regolamento comunale;

a tenore della risoluzione municipale no. 28 del 21 gennaio 2013;

d e c r e t a :

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Mezzovico-Vira e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Art. 2 Beneficiari

¹ Possono chiedere il contributo comunale per l'acquisto della bicicletta elettrica, effettuato a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le persone fisiche domiciliate a Mezzovico-Vira e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Mezzovico-Vira, per scopi di mobilità aziendale per il personale operativo sul territorio comunale.

² Ogni richiedente/beneficiario (persona fisica) ha diritto ad un contributo unico. Per le persone giuridiche il Municipio valuterà caso per caso.

Art. 3 Contributo finanziario

¹ Il contributo comunale corrisponde al 20% del prezzo netto di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA inclusa), ritenuto un limite massimo di CHF 500.

² Per l'anno 2013 e 2014 l'Esecutivo riconoscerà contributi per un importo massimo complessivo annuo di CHF 5'000. I contributi saranno elargiti in base alla ricezione completa dell'istanza di sussidiamento.

³ Per veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza non è dato diritto al contributo finanziario di cui al cpv. 1.

Art. 4 Condizioni al sussidio

¹ Per beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch);
- b) il richiedente deve essere in regola con il pagamento nei confronti dell'amministrazione

comunale (imposte, tasse, multe, ... cresciute in giudicato);

² Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 5 Cambio di detentore

¹ Il richiedente di un contributo non può rivendere la bicicletta elettrica nei primi tre anni dall'acquisto.

² Nel caso di violazione dell'obbligo riportato al cpv. 1, dev'essere comunicato al Municipio e dovrà essere rimborsato il sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri (fa stato la data della fattura):

- a) vendita/cessione entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b) vendita/cessione tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c) vendita/cessione tra il secondo e terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

Art. 6 Procedura

¹ Il contributo va richiesto tramite l'apposito formulario ottenibile in Cancelleria comunale o scaricabile dal sito ufficiale dell'amministrazione comunale (www.mezzovico-vira.ch), allegando la fattura originale del rivenditore commerciale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

² Se la richiesta soddisfa le condizioni, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente del richiedente risultante dal formulario.

³ Il diniego d'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del servizio incaricato.

Art. 7 Competenza

¹ Il Municipio è competente per l'applicazione della presente ordinanza. In particolare è riservato all'Autorità comunale il diritto di effettuare controlli presso il beneficiario del contributo.

² Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate o inveritiere, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

³ Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁴ Contro la decisione Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine 15 giorni.

Art. 8 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza in particolare il contributo per le persone giuridiche.

Art. 9 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 25 gennaio all'8 febbraio 2013, entra in vigore alla scadenza della pubblicazione e resta in vigore fino al 31 dicembre 2014.

³ Contro presente ordinanza è data facoltà di ricorso Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Mario Canepa



Il Segretario comunale:

Mirko Tamagni